

LINEE GUIDA PER LA QUALIFICA DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (AGENZIA) DEI VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA (VIS)	
Parte	Titolo
1	PREMESSA
2	OGGETTO DELLA LINEA GUIDA
3	TERMINI E DEFINIZIONI
4	REQUISITI PER LA QUALIFICA DEI VIS <ol style="list-style-type: none"> 1. Condizioni generali di qualifica dei VIS 2. Requisiti amministrativi, assicurativi e finanziari 3. Requisiti di indipendenza, imparzialità ed integrità 4. Requisiti organizzativi 5. Requisiti gestionali 6. Requisiti del personale 7. Requisiti dei laboratori 8. Strutture e attrezzature del VIS 9. Sub – fornitori
5	MODALITÀ OPERATIVE <ol style="list-style-type: none"> 1. Metodi e procedure di valutazione 2. Manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti ad ispezione 3. Registrazioni 4. Rapporti di valutazione
6	PROCESSO DI QUALIFICA <ol style="list-style-type: none"> 1. Generalità 2. Domanda di qualifica 3. Domanda di estensione della qualifica 4. Concessione della qualifica 5. Sorveglianza e rinnovo qualifica 6. Modifiche nella composizione societaria e trasferimento della titolarità della qualifica 7. Riduzione procedurale dell'oggetto della qualifica 8. Provvedimenti sanzionatori 9. Variazione delle condizioni di qualifica 10. Reclami, ricorsi e contenziosi 11. Tariffario
7	COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA
8	NORME TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATI	ALLEGATO A

1. PREMESSA

Le presenti Linee Guida stabiliscono i requisiti e le condizioni necessarie al riconoscimento da parte dell'Agenzia dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS) così come definiti all'articolo 4 comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

L'Agenzia qualifica i Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS) accertando che possiedano e mantengano nel tempo i requisiti organizzativi, procedurali, tecnici e professionali specificati nella presenti Linee Guida.

Le presenti Linee Guida contengono una serie di prescrizioni a cui un VIS richiedente la qualifica o qualificato si deve conformare.

L'Agenzia valuta, nei limiti del proprio mandato, che il VIS disponga delle competenze richieste in termini di organizzazione, procedure di lavoro, risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle proprie attività secondo le prescrizioni delle presenti Linee Guida e di ogni altra pertinente norma e legislazione riferibile.

È responsabilità del VIS assicurare e mantenere la piena e sistematica conformità alle prescrizioni di cui sopra, in ogni momento e per ogni aspetto della propria attività.

2. OGGETTO DELLA LINEA GUIDA

Le presenti Linee Guida disciplinano le attività di qualifica dei VIS secondo norme e guide nazionali, europee ed internazionali, nonché secondo apposite prescrizioni applicative dell'Agenzia, al fine di assicurare il valore e la credibilità delle valutazioni riconosciute.

In particolare, le presenti Linee Guida stabiliscono le condizioni e le procedure per la concessione, la sorveglianza, l'estensione, il rinnovo, la riduzione, la sospensione, la rinuncia e la revoca della qualifica dei VIS, nel rispetto delle norme e guide applicabili, con l'introduzione di apposite precisazioni laddove il corpo normativo di riferimento non preveda specifici requisiti.

Le disposizioni generali di cui alle presenti Linee Guida si applicano a tutte le attività di valutazione svolte dai VIS sotto la qualifica dell'Agenzia, sia all'interno sia all'esterno del territorio nazionale, ma operanti limitatamente ai prodotti/applicazioni da integrare nella rete ferroviaria italiana.

Le presenti Linee guida fanno riferimento per quanto applicabile, a:

- Statuto dell'Agenzia (ultima revisione in essere);
- Dlgs.162/2007 "Attuazione delle direttiva 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".;
- Dlgs.163/2007 "Attuazione delle direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/CE/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo".;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Criteri Generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";
- UNI CEI EN ISO/IEC 45011 "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti";
- UNI CEI ENV 13005 " Guida all'espressione dell'incertezza di misura";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17011 "Linea Guida per gli audit di sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Criteri Generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Per le esigenze delle presenti Linee Guida valgono le seguenti definizioni:

- **Autorizzazione**

Permesso formale per utilizzare un prodotto/applicazione nei limiti e condizioni di impiego dell'applicazione specificata.

- **Accettazione reciproca**

Condizione raggiunta da un prodotto che è stato accettato da un'autorità secondo le norme europee in vigore e che è accettabile da parte delle altre autorità senza richiedere una ulteriore valutazione.

- **Attuazione**

Attività che ha il fine di trasformare i progetti specificati nella loro realizzazione fisica.

- **Indipendenza (delle persone)**

Assenza di coinvolgimento nella stessa area intellettuale, commerciale e/o gestionale.

- **Manutenzione**

Combinazione di tutte le azioni tecniche ed organizzative, comprese le operazioni di sorveglianza, destinate a mantenere oppure a riportare un prodotto/applicazione nella condizione che le consente di svolgere le funzioni ad esso/a richieste.

- **Sicurezza**

Prestazione di un prodotto/applicazione che deve garantire l'assenza di livelli intollerabili di rischio e di danno per persone e cose.

- **Accettazione della sicurezza**

Stato di sicurezza conferito ad un prodotto/applicazione dall'utilizzatore finale..

- **Approvazione della sicurezza**

Stato di sicurezza conferito dall'autorità competente (Agenzia) ad un prodotto/applicazione quando lo stesso ha raggiunto l'insieme delle condizioni prescritte dalle norme e standard di sicurezza ad esso applicabili.

- **Autorità di Sicurezza**

Entità preposta a fissare i requisiti di sicurezza per un sistema ferroviario e responsabile nell'accertare che il sistema ferroviario sia conforme a detti requisiti.

- **Ciclo di vita della sicurezza**

Insieme di attività svolte in parallelo al ciclo di vita del prodotto/applicazione di

sicurezza, per garantirne il rispetto degli obiettivi e dei requisiti di sicurezza prescritti.

- Gestione della sicurezza

Struttura di gestione che garantisce l'attuazione efficiente ed efficace del processo di sicurezza.

- Piano di sicurezza

Dettagli attuativi che indicano il modo in cui gli obiettivi di sicurezza del progetto saranno raggiunti con il soddisfacimento dei rispettivi requisiti.

- Processo di sicurezza

Insieme delle procedure da applicare per consentire l'identificazione e la soddisfazione di tutti i requisiti di sicurezza di un prodotto/applicazione nell'ambito del suo ciclo di vita.

- Sottosistema

Parte di un sistema che realizza una funzione specifica per mezzo di apparati.

- Sistema

Insieme di sottosistemi che interagiscono conformemente ad un progetto.

- Ciclo di vita del sistema

Insieme di attività inerenti un sistema che intervengono durante il periodo che inizia quando il sistema è concepito e che termina al momento in cui non è più disponibile all'impiego.

- Rapporto di Valutazione della Sicurezza

Documentazione completa delle varie prove tecniche per dimostrare la sicurezza della progettazione di un sistema, sottosistema o apparecchiatura.

- Verifica

Attività per la determinazione, tramite analisi e prove, ad ogni fase del ciclo di vita, che i requisiti della fase in esame soddisfano le risultanze della fase precedente e che le risultanze della fase in esame ne soddisfino i requisiti.

- Validazione

Attività svolta per dimostrare, tramite prove ed analisi, che il prodotto soddisfa integralmente i suoi requisiti specificati.

- Valutazione

Indagine intrapresa allo scopo di arrivare a formulare un giudizio, basato sull'evidenza, riguardo alla conformità a requisiti specifici di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto.

- Qualifica

Attestazione costituente la formale dimostrazione della competenza di un VIS a svolgere specifiche attività di valutazione della conformità.

- **Verifiche Ispettive (VI)**

Verifiche effettuate dall'Agenzia (iniziale, supplementare, di sorveglianza programmata o straordinaria, estensione, rinnovo) che caratterizzano il processo di concessione e mantenimento della qualifica.

- **Verifiche Ispettive in Accompagnamento (VA)**

Verifiche condotte dagli Ispettori dei VIS sulle entità sottoposte a ispezione alla presenza di ispettori (ed eventuali esperti) dell'Agenzia.

- **Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)**

gli organismi n incaricati di valutare la conformita' di un prodotto/applicazione o di un componente di interoperabilità ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili e l'idoneita' all'impiego dello stesso, e/o di istruire la procedura per l'omologazione su richiesta di un utente finale o di un costruttore;

- **Organismi Notificati (Notified Body)**

gli organismi incaricati di valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' o di istituire la procedura di valutazione CE dei sottosistemi, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni;

- **Sistema ferroviario**

l'insieme dei sottosistemi di natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni nonche' la gestione e l'esercizio del sistema nel suo complesso;

- **Gestore dell'infrastruttura**

qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;

- **Impresa ferroviaria**

qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;

- **Obiettivi comuni di sicurezza (CST)**

i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti

del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocita', le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio;

- **Metodi comuni di sicurezza (CSM)**

i metodi che devono essere elaborati per descrivere come valutare i livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformita' con gli altri requisiti in materia di sicurezza;

- **Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF)**

l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di Autorita' preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE;

- **Norme nazionali di sicurezza**

tutte le norme e standard nazionali contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, applicabili ad uno o piu' gestori dell'infrastruttura ed a piu' di una impresa ferroviaria;

- **Sistema di gestione della sicurezza**

l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni;

- **Disposizioni di esercizio**

disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza riferite ad ogni singola rete infrastrutturale;

- **Prodotto generico**

componente generico concepito e realizzato per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali nell'ambito di una applicazione generica;

- **Componente**

qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti elementari, sottoinsieme o insieme completo di materiali, non coperto o parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di Interoperabilita', incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software.

- **Applicazione generica**

soluzione realizzativa concepita per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali in conformita' a norme e standard di sicurezza in vigore utilizzabile per applicazioni specifiche;

- **Applicazione specifica**

soluzione realizzativa, ottenuta configurando una applicazione generica omolo-

gata, mirata ad una specifica esigenza; una applicazione specifica, puo' comprendere piu' applicazioni generiche opportunamente configurate;

- Omologazione

Processo in base al quale si certifica che il prototipo di componente e' conforme ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili;

- Rilievi

Riscontri ottenuti dall'Agenzia nel corso delle verifiche ispettive condotte sul VIS e formalizzati nei relativi rapporti di verifica.

- Gestione dei rilievi da parte dei VIS

Attività che devono essere condotte dai VIS a fronte dei rilievi formalizzati dall'Agenzia.

- Sottosistemi di qualifica

Sottosistemi per i quali il VIS viene qualificato dall'Agenzia ad operare con l'insieme di norme, standard, requisiti, procedure adottate, per svolgere le attività di valutazione della conformità di componenti ferroviari ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad essi applicabili e l'idoneità all'impiego degli stessi, e/o di istruire la procedura per l'omologazione di un determinato prodotto/applicazione ferroviaria.

- Sorveglianza intensificata

Provvedimento sanzionatorio minore causato da evidenze non positive a carico di un VIS, consistente nell'esecuzione di verifiche ispettive supplementari da parte dell'Agenzia, a carico dello stesso VIS, per accertare l'effettiva implementazione dei trattamenti e le azioni correttive richieste entro limiti temporali definiti, in relazione a quel determinato settore di qualifica.

- Blocco delle estensioni di qualifica o di concessioni di nuove qualifiche

Provvedimento sanzionatorio minore che prevede il blocco della concessione di estensioni della qualifica, per un periodo di tempo definito, in relazione a uno o più settori di qualifica, nonché il blocco delle concessioni di qualifica per nuovi settori.

- Riduzione della qualifica

Provvedimento sanzionatorio che prevede la riduzione dello scopo di qualifica di un VIS per uno o più settori di attività di carattere sia permanente, sia transitorio.

- Sospensione della qualifica

Provvedimento sanzionatorio di sospensione della qualifica di un VIS per tutti i settori di qualifica per un periodo determinato.

- Revoca della qualifica

Provvedimento definitivo di ritiro della qualifica di un VIS.

- Tempo di adeguamento

Periodo intercorrente tra la data di emissione da parte dell'Agencia (1a emissione o revisione) di un qualsivoglia documento di prescrizioni e la data di entrata in vigore delle prescrizioni medesime.

4. REQUISITI PER LA QUALIFICA DEI VIS

Il presente capitolo contiene le prescrizioni riguardanti i requisiti inerenti all'organizzazione, alla gestione, al personale, ai mezzi ed alle attrezzature a cui a cui i VIS sono tenuti a conformarsi in accordo ai riferimenti normativi applicabili.

4.1 CONDIZIONI GENERALI DI QUALIFICA DEI VIS

4.1.1 Affinché un organismo richiedente sia qualificabile come VIS esso deve:

- a) Risultare conforme ai requisiti definiti nelle presenti Linee Guida e mantenere costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Agenzia.
- b) Dimostrare di operare secondo i criteri previsti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e/o UNI CEI EN ISO/IEC 45011 e conseguire il relativo accreditamento, entro 12 mesi dal rilascio della qualifica di VIS da parte dell'Agenzia.
- c) Disporre di personale che abbia partecipato alla redazione di almeno un rapporto di valutazione nei dodici mesi precedenti la richiesta di qualifica .
- d) Disporre di una struttura tecnica organizzativa in grado di organizzare, sotto tutti i profili, le attività di test richieste per lo sviluppo del processo di valutazione.
- e) Per le prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili, il VIS deve avere la disponibilità di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.

4.2 REQUISITI AMMINISTRATIVI, ASSICURATIVI E FINANZIARI

4.2.1 Lo Statuto, o altro documento equivalente del VIS deve prevedere espressamente, come oggetto delle attività del VIS stesso, le attività di valutazione nei settori di cui il VIS richiede la qualifica.

4.2.2 Il VIS deve disporre di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall'espletamento dell'attività inerente la valutazione della conformità e/o idoneità all'impiego di un prodotto/applicazione ferroviaria ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili , e/o di istituire la procedura per l'omologazione su richiesta di un utente finale o di un costruttore.

4.2.3 Il VIS deve disporre della copertura assicurativa per il personale impiegato, sia interno (struttura e valutatori dipendenti) e sia esterno (valutatori a

contratto), nelle attività svolte per l'espletamento dell'attività inerente la valutazione della conformità e/o idoneità all'impiego di un prodotto/applicazione ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili.

4.2.4 Il massimale di ciascuna delle suddette polizze non dovrà essere inferiore a dieci milioni di euro.

4.2.5 Il VIS deve dimostrare, tramite presentazione di apposita documentazione contabile (bilancio o documento equivalente, con note integrative e relazione sulla gestione) di disporre delle (o di essere, comunque, in grado di reperire) risorse finanziarie richieste per lo svolgimento delle attività di valutazione, almeno per il successivo periodo di qualifica. Le eventuali fonti di finanziamento non derivanti dall'attività di valutazione devono essere evidenziate e non devono compromettere l'indipendenza e l'imparzialità del VIS e dei suoi collaboratori.

4.2.6 Ove non direttamente deducibile dai dati di bilancio, tale informazione deve essere fornita tramite apposita documentazione. L'Agenzia si riserva la facoltà di esaminare i verbali di Assemblea dei Soci nonché lo Statuto del VIS.

4.2.7 Oltre a quanto precede, il VIS deve trasmettere annualmente all'Agenzia, tramite compilazione di apposito modulo, i seguenti dati relativi alle attività svolte sotto qualifica (suddivisi per sottosistemi di qualifica):

- fatturato dell'anno per attività di valutazione/ numero di rapporti relativi emessi nell'anno;
- fatturato come sopra / numero di addetti alle attività di valutazione (interni e esterni);
- costi annui di formazione del personale (dipendente e collaboratore) / fatturato come sopra ;
- giorni-uomo utilizzati nell'anno.

Gli elementi ed i dati relativi al calcolo dei parametri di cui sopra devono essere mantenuti a disposizione dell' Agenzia .

4.3 REQUISITI DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ ED INTEGRITÀ

Quale regola generale il VIS si impegna ad evitare situazioni che comportino conflitti di interesse con le attività di valutazione, ai sensi delle specifiche prescrizioni di cui al seguito. In particolare il VIS si impegna a non effettuare valutazioni in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità dell'attività di valutazione.

- 4.3.1 Il VIS deve operare con la massima integrità professionale. In particolare, nell'assunzione di incarichi, il VIS deve analizzare attentamente la propria capacità di svolgere l'incarico e la congruenza del medesimo con lo scopo di qualifica, nonché valutare la propria rispondenza alle condizioni generali di qualifica richieste dall'Agenzia.
- 4.3.2 Eventuali attività accessorie non devono comunque compromettere l'imparzialità del VIS.
- 4.3.3 Al fine di dare evidenza della propria imparzialità il VIS deve dimostrare di non essere collegato ad una parte direttamente coinvolta in attività di progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione, degli oggetti ispezionati o di oggetti simili a questi concorrenziali.
- 4.3.4 Un VIS non può essere classificato tale, ove un'altra parte della sua stessa organizzazione sia direttamente coinvolta in attività/situazioni di progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione, degli oggetti di valutazione o similari e a questi concorrenziali, laddove suddetta altra parte non disponga di identità giuridica distinta da quella del VIS, fermi restando comunque i criteri di separazione di cui sopra.
- 4.3.5 Il VIS deve definire e documentare un'adeguata politica societaria per assicurare il conseguimento ed il mantenimento dello stato di VIS ai sensi di quanto precede.
- 4.3.6 Il VIS deve definire e documentare un'adeguata politica societaria per assicurare il conseguimento ed il mantenimento dello stato di VIS ai sensi di quanto precede.
- 4.3.7 Il VIS deve garantire che non si verifichino situazioni di potenziale dipendenza dalle parti "interessate", che possono compromettere l'imparzialità del VIS, vanno analizzate e prevenute, con particolare riferimento alla struttura operativa del VIS (legale rappresentante, direzione, responsabile tecnico, coordinatore di servizio, personale dipendente).
- 4.3.8 In particolare:
- Il VIS ed il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di valutazione con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone e/o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche.

- Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo, inoltre la retribuzione degli ispettori non deve essere in funzione del numero di controlli svolti nè dei risultati di questi.
- Il personale del VIS e' vincolato dal segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti) nel quadro delle presenti Linee Guida.
- Tutti gli Ispettori sono tenuti ad adottare un comportamento ispirato alla correttezza ed all'etica professionale.

4.3.9 I valutatori (siano essi dipendenti del VIS o collaboratori esterni) non possono aver svolto, per i due anni precedenti alla presa in carico della funzione di valutazione, e non possono svolgere per i due anni successivi al termine della stessa, attività in termini di progettazione, realizzazione, commercializzazione, esercizio, manutenzione, ecc.. sui prodotti oggetto di valutazione.

4.3.10 I suddetti valutatori devono, al momento dell'accettazione dell'incarico, firmare una dichiarazione di merito in tal senso.

4.3.11 Requisiti più vincolanti possono essere previsti da regolamenti emessi dall'Agenzia per specifici settori di attività e dagli utilizzatori a titolo specifico per le proprie applicazioni.

4.3.12 Il VIS deve accertare periodicamente il mantenimento dei suddetti requisiti.

4.3.13 Il solo responsabile, nei confronti dell' Agenzia, del rispetto di tali requisiti, è il VIS.

4.4 REQUISITI ORGANIZZATIVI

4.4.1 Il VIS deve predisporre e tenere aggiornato un organigramma dei soci, dei dipendenti e collaboratori direttamente impegnati nello svolgimento delle attività professionali e tecniche.

4.4.2 Il VIS deve identificare le autorità, responsabilità, compiti e mansioni del personale direttivo, tecnico, amministrativo e operativo in genere coinvolto nelle attività di valutazione, nonché degli eventuali esperti.

4.4.3 In particolare i requisiti costitutivi della competenza del personale che sono alla base della definizione dei relativi profili o mansionari, comprendono:

- Grado di istruzione scolastica;

- Conoscenze applicative derivanti dalla formazione e addestramento nella mansione e dall'esperienza lavorativa in genere;
- Doti intellettive ed umane;
- Etica comportamentale (onestà professionale, autorevolezza, indipendenza ed imparzialità).

4.4.4 Il VIS deve disporre di un Responsabile Tecnico, di Coordinatori di sottosistema e di personale incaricato delle valutazioni, che devono possedere le competenze ed esperienze specificate al § 4.6, per garantire il corretto svolgimento delle attività di valutazione e la conformità dei rapporti di valutazione alle condizioni e requisiti applicabili.

4.4.5 Il VIS deve disporre di personale permanente (secondo le forme contrattuali definite dalla normativa di legge vigente) in numero adeguato, sufficiente e con specializzazione idonea all'espletamento delle relative mansioni che può essere integrato da personale esterno con la qualifica di consulente per specifiche attività o progetti.

4.4.6 Il VIS deve nominare dei sostituti in grado di svolgere le funzioni del Responsabile Tecnico in assenza di quest'ultimo. Nei casi in cui anche il sostituto non sia disponibile, il VIS deve sospendere l'emissione di rapporti di valutazione sotto qualifica. Le persone delegate devono possedere pari caratteristiche in termini di qualificazione, competenza ed esperienza del Responsabile Tecnico.

4.4.7 Il VIS deve mantenere aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all'addestramento ed all'esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare la competenza dei singoli addetti in relazione ai requisiti delle verifiche da svolgere.

4.4.8 Il VIS deve esercitare un'efficace supervisione delle attività effettuate dal personale, attraverso il riesame dei rapporti di valutazione in modo da garantire la conformità delle attività svolte agli obblighi legislativi, contrattuali ed alle procedure di riferimento del VIS.

4.5 REQUISITI GESTIONALI

4.5.1 Il VIS deve definire e documentare la politica, gli obiettivi e l'impegno a garantire la qualità del servizio erogato, con esplicito riferimento alle finalità delle attività di valutazione.

4.5.2 Il Manuale di gestione deve contenere le informazioni minime richieste dalla norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e/o UNI CEI EN ISO/IEC

45011)

4.5.3 Il sistema di gestione del VIS deve coprire almeno i seguenti aspetti:

- Pianificazione e modalità operative di esecuzione delle verifiche (analisi di fattibilità, pianificazione e gestione delle risorse, analisi della documentazione applicabile, ecc.);
- Modalità di raccolta dei risultati delle verifiche e di stesura e approvazione dei rapporti di valutazione;
- Ruoli e responsabilità delle diverse figure coinvolte nella valutazione;
- Descrizione delle competenze dei valutatori e tipologie di attività per le quali ne è previsto l'impiego, al fine di dare evidenza della totale adeguatezza allo scopo della qualifica in termini di competenze ispettive.
- Gestione dei reclami dei clienti o di altre parti interessate, con l'applicazione di specifiche procedure per la trattazione dei ricorsi presentati nei confronti dei risultati delle sue attività.

4.5.4 Il VIS deve definire una chiara ed univoca politica di retribuzione dei collaboratori esterni, i relativi rapporti contrattuali devono essere formalizzati. Le prestazioni rese da ispettori esterni devono essere documentate anche con regolari documenti fiscali.

4.5.5 Il VIS deve assicurare la corretta distribuzione di tutta la documentazione necessaria al personale, sia interno, sia esterno .

4.5.6 Il sistema di controllo della documentazione deve garantire sempre la rintracciabilità di tutti i dati e documenti relativi alle verifiche effettuate, fino alla scadenza della garanzia richiesta dal Committente, o stabilita per legge e/o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti della valutazione.

4.5.7 Il VIS deve attuare un programma di verifiche ispettive interne pianificate e documentate, che comprenda anche il monitoraggio dei processi di valutazione, anche attraverso verifiche in accompagnamento in sito. Il personale addetto alle verifiche ispettive interne (dipendente o collaboratore) deve possedere e dimostrare adeguata conoscenza delle presenti Linee Guida e della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 45011.

4.5.8 Il riesame deve essere effettuato con riferimento ai seguenti argomenti:

- problematiche emerse nel precedente riesame;
- scostamenti tra obiettivi e consuntivi;
- rapporti sulle verifiche svolte dall'Agenzia;
- risultati delle verifiche ispettive interne svolte dopo l'ultimo riesame;
- risultati delle attività di monitoraggio sul personale;
- eventuali reclami ricevuti e analisi delle cause;
- eventuale necessità di modifiche al sistema di gestione e relativa pianificazione;
- azioni preventive, futuri piani e stime per nuove attività, inserimento di nuove risorse;
- addestramento del nuovo personale e aggiornamento del personale esistente;
- analisi dell'adeguatezza delle risorse.

Il VIS deve conservare evidenza del riesame effettuato.

4.5.9 Il VIS deve predisporre formalmente e attuare un programma annuale (completo in termini di responsabilità, attività, tempi, risorse, ecc.) per il miglioramento della qualità del servizio reso.

4.5.10 Rientra nelle responsabilità del VIS la scelta degli indicatori più significativi per esprimere obiettivi e consuntivi, tali indicatori devono essere quantificati e controllati.

4.5.11 Il programma di miglioramento della qualità, deve tradursi in una adeguata evoluzione della documentazione (es. manuale, procedure, istruzioni, moduli, contratti, ecc.) allo scopo di formalizzare il miglioramento del modo di lavorare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi o, almeno, la riduzione degli scostamenti da questi.

4.5.12 Il VIS deve definire e rendere operativa una procedura per l'analisi sistematica delle segnalazioni e dei reclami provenienti dalla committenza e dal mercato.

4.5.13 Il programma annuale di miglioramento, la documentazione degli scostamenti dagli obiettivi e le azioni correttive e preventive devono essere messi a disposizione dell' Agenzia in occasione delle verifiche ispettive.

4.6 REQUISITI DEL PERSONALE

4.6.1 Il Responsabile Tecnico del VIS deve essere in possesso dei seguenti requisiti documentati:

- Diploma di laurea ad indirizzo tecnico-scientifico;
- Esperienza di lavoro in attività industriali o di servizio in campo ferroviario di almeno 10 anni e conoscenza dimostrabile delle norme nazionali ed internazionali che definiscono i requisiti relativi alla sicurezza applicabili ai sottosistemi del sistema ferroviario ad alta velocità e convenzionale per i quali il VIS richiede la qualifica;
- Conoscenza approfondita delle norme applicabili al funzionamento del VIS;
- Conoscenze adeguate relative alle norme di riferimento per i sottosistemi ove le attività di valutazione vengono svolte (norme generiche di progettazione e costruzione, norme settoriali di prodotto, norme di processo, metodi di prova e misura, ecc..) e delle tecnologie afferenti ai settori di attività in cui si svolge l'attività.

4.6.2 Sono altresì richieste conoscenze di legislazione del lavoro e sufficiente conoscenza di campi disciplinari correlati a e interagenti con l'attività principale del VIS.

4.6.3 Il Responsabile Tecnico deve essere un dipendente effettivo del VIS e non deve essere in alcun modo coinvolto, in termini tecnici, amministrativi o finanziari, in attività connesse alla progettazione, produzione, commercializzazione, ecc., degli oggetti di valutazione e anche di oggetti simili a questi concorrenziali.

4.6.4 Il Coordinatore di un sottosistema, nel caso che il VIS lo ritenga necessario per operare su più sottosistemi, deve possedere per il sottosistema di competenza, gli stessi requisiti del Responsabile Tecnico.

4.6.5 Il personale incaricato delle valutazioni deve possedere:

- Buona formazione tecnica e professionale;
- Conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una sufficiente dimestichezza con tali controlli;
- Competenza necessaria per redigere gli attestati, i verbali e i rapporti relativi ai controlli svolti;
- Esperienza, dimostrabile e/o attestata di conoscenza delle norme nazionali ed internazionali che definiscono i requisiti relativi alla sicurezza applicabili ai sottosistemi del sistema ferroviario ad alta velocità e

convenzionale per lo specifico sottosistema oggetto delle valutazioni:

- a) non inferiore a tre anni per il personale in possesso di una laurea tecnico-scientifica;
 - b) non inferiore a cinque anni per il personale in possesso di diploma tecnico
- Esperienza, dimostrabile ed attestata, non inferiore a 5 anni nel settore della validazione e/o valutazione del software in sicurezza, nel caso specifico di oggetti software di tipo safety-related sui quali deve operare il VIS.

4.6.6 Il personale del VIS di cui ai punti precedenti deve dimostrare di possedere un grado di conoscenza della lingua italiana adeguato al livello delle attività che detto personale è chiamato a svolgere.

4.6.7 Il VIS è tenuto ad assicurare la rispondenza tra suddetti requisiti e l'effettivo livello di competenza del personale, a fornire la formazione e l'addestramento a tal fine richiesti.

4.6.8 Il VIS deve assicurare che tutto il personale (permanente e non) abbia adeguati titoli ed operi secondo le procedure del proprio sistema di gestione.

4.6.9 I valutatori (Ispettori e Esperti Tecnici) di sottosistema devono essere qualificati dal VIS in base alle esperienze acquisite in attività lavorative inerenti le specifiche materie (discipline o tecnologie), afferenti alle specifiche caratteristiche dell'oggetto della valutazione, la cui padronanza è essenziale per le relative valutazioni.

4.6.10 Eventuali prescrizioni specifiche relative agli aspetti di qualifica del personale dei VIS, possono essere definite all'interno da successive Linee Guida emesse dall' Agenzia.

4.7 REQUISITI DEI LABORATORI

4.7.1 I Laboratori utilizzati nell'ambito delle attività di valutazione devono essere in possesso di accreditamento riconosciuto a livello EA (European Co-operation for Accreditation) e/o ILAC (International Laboratory Accreditation Co-operation) in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le specifiche prove e controlli richiesti.

4.7.2 Ove applicabile, il VIS deve utilizzare laboratori accreditati conformemente al precedente punto 4.7.1. Nel caso di ricorso a laboratori non accreditati,

per documentate esigenze, il VIS deve provvedere alla relativa qualificazione sulla base dei requisiti e criteri della sopracitata norma.

- 4.7.3 I laboratori qualificati dagli Organismi Notificati sono ritenuti idonei per svolgere le prove specifiche ed i controlli inerenti esclusivamente l'attività per la quale gli stessi sono stati qualificati.
- 4.7.4 I laboratori, ove non pubblici, devono disporre di adeguata copertura assicurativa per le attività espletate.
- 4.7.5 Le registrazioni delle attività di qualificazione dei laboratori devono essere conservate e rese disponibili all'Agenzia, che si riserva di estendere le proprie attività di verifica a tali laboratori.

4.8 STRUTTURE E ATTREZZATURE DEL VIS

- 4.8.1 Il VIS, nell'utilizzare attrezzature, apparecchiature e dispositivi di prova e misura per i servizi di valutazione, deve dimostrare e garantire la loro adeguatezza ai requisiti metrologici applicabili (in termini di accuratezza, tarature, riferibilità, conferma metrologica in genere), anche qualora dette apparecchiature non siano di sua proprietà ai sensi delle EN17025 ed ENV13005.
- 4.8.2 Il VIS che utilizzi software per le attività operative di valutazione (programmi di calcolo, sistemi di acquisizione dati, ecc..) deve utilizzare SW riconosciuti come adatti all'uso previsto e deve provvedere alla relativa valutazione, allo scopo di confermarne l'adeguatezza agli usi specifici.
- 4.8.3 Tutte le attrezzature/tool di software utilizzate per la valutazione di un software di un prodotto/applicazione di tipo safety-related devono essere certificate da ente terzo di settore (organismo di certificazione) o comunque qualificate da organismi di misura iscritti presso l'EA o l'ILAC.

4.9 SUB-FORNITORI

- 4.9.1 Ove il VIS assegni una o più attività inerenti al settore qualificato a un soggetto esterno persona giuridica (outsourcing) deve assicurarsi ed essere in grado di dimostrare che tale soggetto sia competente per fornire il servizio in questione e, quando applicabile, soddisfi i criteri indicati nella norma specifica della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e/o UNI CEI EN ISO/IEC 45011. I nominativi di tali soggetti devono essere comunicati all' Agenzia.
- 4.9.2 Il VIS è responsabile, nei confronti dell' Agenzia, della qualificazione degli assegnatari di cui sopra e ne fornisce evidenza tramite documenti

contrattuali. L'Agenzia ha la facoltà di effettuare verifiche ispettive in accompagnamento presso suddetti assegnatari, al fine di accertarne le effettive competenze

- 4.9.3 Il VIS deve richiedere e verificare che i suoi sub-fornitori non siano coinvolti in condizione di conflitto di interesse rispetto con le attività a cui contribuiscono (ai sensi delle clausole applicabili delle presenti Linee Guida) e che offrano le necessarie garanzie di riservatezza.
- 4.9.4 Il VIS deve sistematicamente informare l'Agenzia della propria intenzione di assegnare ad un sub-fornitore parte della valutazione e ottenere esplicita approvazione dall'Agenzia stessa.
- 4.9.5 Quanto sopra si applica anche al personale esterno (ispettori, esperti), incaricato di svolgere parte delle attività ispettive.

5. MODALITA' OPERATIVE

Il presente capitolo contiene le prescrizioni riguardanti i requisiti inerenti alle modalità operative di funzionamento a cui i VIS sono tenuti a conformarsi in accordo ai riferimenti normativi applicabili.

5.1 METODI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

- 5.1.1 Il VIS deve disporre di una o più procedure/istruzioni documentate descriventi le complete attività di Valutazione riferite al sottosistema di qualifica ed alla tipologia su cui il VIS opera.
- 5.1.2 Sono richiesti Piani di ispezione/controllo quando la valutazione riguarda attività che si prolungano nel tempo e/o che richiedono il coordinamento di più specialisti (come nel caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, delle ispezioni per le verifiche di progetto).
- 5.1.3 Il VIS deve operare con liste di controllo o documenti equivalenti (es. modulistica o guide tecniche sviluppate all'interno del VIS o dedotte dalla normativa applicabile) messe a punto per lo specifico oggetto di ispezione.
- 5.1.4 Il Gruppo di Valutazione (personale dipendente del VIS o collaboratori esterni) deve assicurare la conoscenza delle procedure/specifiche di riferimento per la conduzione delle verifiche, ivi comprese le norme tecniche e regole cogenti (di natura tecnica,) applicabili agli oggetti della attività.
- 5.1.5 Nei casi di affidamento di incarico a soggetti esterni, l'incarico deve essere espletato da ispettori qualificati, personalmente responsabili e, quando possibile, nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta al committente e comunque comunicati prima dell'inizio dei lavori.
- 5.1.6 Il VIS dovrà predisporre e aggiornare specifiche banche dati per la gestione degli indicatori e dei parametri statistici più significativi per la gestione efficace dei rapporti con la committenza ed altri soggetti interessati.
- 5.1.7 Il VIS deve identificare chiaramente, a livello contrattuale, l'oggetto e gli obiettivi delle verifiche e le specifiche rispetto alle quali accertare la conformità.
- 5.1.8 Le condizioni di sicurezza, relative all'attività di valutazione, ove applicabili, devono essere conformi alla normativa di sicurezza in vigore con particolare attenzione ad attività svolte nelle linee ferroviarie, in cantiere e/o in luoghi pericolosi.

5.2 MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI E DEGLI OGGETTI SOTTOPOSTI AD ISPEZIONE

- 5.2.1 Il VIS deve assicurare che i campioni e gli oggetti da valutare siano individuati in modo univoco così da evitare in qualsiasi momento confusione nei riguardi della loro identità.
- 5.2.2 Il VIS deve possedere adeguate procedure documentate e mezzi appropriati per evitare deterioramenti o danni agli oggetti in valutazione fino a quando essi si trovino sotto la propria responsabilità.
- 5.2.3 Per attività ispettive basate anche o interamente sull'esame di documenti (disegni, relazioni di calcolo...), detti elaborati, facenti parte dello o costituenti essi stessi l'oggetto di ispezione (verifiche progetti a fini di validazione), devono essere identificati, gestiti e conservati come prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

5.3 REGISTRAZIONI

- 5.3.1 Le registrazioni relative alle attività di valutazione svolte dal VIS, devono essere conservate in condizioni di sicurezza, per un periodo stabilito dal VIS stesso, eventualmente concordato con la committenza, che non sia inferiore al termine ultimo della garanzia richiesta dal committente, stabilita per legge o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti della valutazione.

5.4 RAPPORTI DI VALUTAZIONE

- 5.4.1 I rapporti di valutazione emessi dai VIS possono essere classificati in due categorie:
- Rapporti di valutazione intermedi: documenti riportanti gli esiti di attività intermedie, destinati a confluire nei rapporti finali di cui sopra.
 - Rapporti di valutazione finali: documenti emessi al termine dell'attività e riportanti i risultati conclusivi della medesima.
- 5.4.2 Tutti i rapporti di valutazione (finali e intermedi) devono riportare l'identificazione univoca di tutti i membri del gruppo di valutazione, nonché la rispettiva firma o altra forma di certa autenticazione anche per via elettronica.
- 5.4.3 Nel caso di rapporti emessi direttamente presso la sede del cliente immediatamente a valle della valutazione, la bozza del rapporto può essere firmata unicamente dal valutatore, se qualificato ed esplicitamente autorizzato allo scopo con delega dall'Amministratore del VIS; in ogni caso tale rapporto dovrà essere riesaminato, presso la sede del VIS, dal

Responsabile Tecnico ed emesso in versione definitiva come sopra con le dovute firme. La bozza precedente del rapporto di valutazione dovrà quindi essere allegata all'emissione definitiva del rapporto per consentire eventuali tracciabilità.

- 5.4.4 I rapporti di valutazione finali, costituenti il prodotto finale dell'attività di valutazione devono, generalmente, riportare la firma del valutatore/i (per competenza e redazione), del Responsabile Tecnico (per approvazione) e dell'Amministratore Unico/Delegato (per autorizzazione).

6 PROCESSO DI QUALIFICA

La qualifica e quindi l'iscrizione nel Registro sono concessi ai VIS che effettuano attività di valutazione a fronte delle norme nazionali di sicurezza con riguardo ai sottosistemi indicati in allegato alle presenti Linee Guida.

L'Agenzia può eventualmente definire specifiche attività di qualifica per ogni singolo sottosistema .

La qualifica per le attività di valutazione viene rilasciata per singolo sottosistema e, ove presente, per attività specifiche di sottosistema, rispetto al quale il VIS ha dimostrato di possedere competenza ed esperienza.

6.1 GENERALITA'

6.1.1 La qualifica di un VIS e la conseguente iscrizione nel Registro sono effettuati per ogni sottosistema di attività di valutazione e/o per i relativi componenti. La concessione della qualifica è regolata dalle presenti Linee Guida.

6.1.2 Il VIS può indicare, a sua scelta, eventuali limitazioni all'oggetto della qualifica nell'ambito del sottosistema richiesto con riferimento all'elenco allegato IX del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 163. Limitazioni possono altresì essere imposte dall'Agenzia a seguito degli esiti dell'istruttoria. In assenza di tali limitazioni, la competenza si intende estesa a tutto il sottosistema di qualifica richiesto.

6.1.3 Il VIS si impegna a rispettare le condizioni di indipendenza, imparzialità e integrità di cui al punto 4.3.7 Nel caso di accertata violazione delle relative prescrizioni, si applicano i provvedimenti sanzionatori di cui al § 6.8.

6.1.4 Ai fini della richiesta di estensione della qualifica a ulteriori sottosistemi il VIS deve dimostrare di possedere personale di valutazione che abbia partecipato al rilascio di almeno un rapporto di ispezione per ogni sottosistema richiesto.

6.1.5 La concessione, l'estensione e il rinnovo della qualifica – nonché l'accettazione della rinuncia e l'emanazione di provvedimenti di riduzione, sospensione e revoca della qualifica – sono soggetti a riesame e provvedimento da parte dell'Agenzia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti Linee Guida e dai riferimenti applicabili.

6.1.6 La concessione della qualifica, il relativo mantenimento e l'estensione della medesima sono subordinati al versamento degli importi indicati dal Tariffario dell'Agenzia.

6.1.7 Il Registro dei VIS riconosciuti è aggiornato periodicamente e reso disponibile al pubblico, sia su supporto cartaceo, sia in formato elettronico

sul sito web dell' Agenzia .

6.1.8 I rilevati riscontrati dall' Agenzia nel corso delle verifiche ispettive condotte sul VIS e formalizzati nei relativi rapporti di verifica. sono suddivisi in:

- Non conformità;
- Osservazioni;
- Commenti.

Non conformità:

mancato soddisfacimento, da parte del VIS, di un requisito stabilito dai riferimenti normativi applicabili di cui alla presente linea guida e ad ogni altra pertinente disposizione dell' Agenzia.

La condizione di non soddisfacimento di un requisito può essere dovuta a:

- a) mancata o insufficiente presa in considerazione del requisito medesimo e/o mancata o insufficiente definizione dei criteri e modalità adottati per il soddisfacimento del requisito stesso;
- b) mancata o insufficiente attuazione pratica di suddetti criteri e modalità, inizialmente (implementazione del requisito) e nel tempo (mantenimento del requisito);
- c) ad entrambe le cause di cui ai precedenti commi a) e b).

Un rilievo viene classificato come non conformità quando il mancato soddisfacimento del corrispondente requisito, nelle forme sopra specificate, è tale da compromettere l'attendibilità/affidabilità dei risultati della valutazione, sia che vengano espressi in termini di conformità a requisiti chiaramente specificati, sia come "giudizio professionale" rispetto a requisiti generici.

Il grado di compromissione (livello di rischio), comunque significativo ove trattisi di non conformità, può essere più o meno elevato.

Osservazione:

L'osservazione nasce a fronte di un mancato soddisfacimento del requisito, pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato da parte del VIS e, come tale, necessitante di correzione, tale da non compromettere l'attendibilità o l'affidabilità dei risultati della valutazione, nei termini sopra evidenziati.

Commento:

Il rilievo sollevato dall' Agenzia nei confronti del VIS viene classificato come commento quando non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni del VIS.

- 6.1.9 Tutte le non conformità e osservazioni formalizzate dall'Agenzia, in base ai criteri sopra enunciati, devono formare oggetto dei necessari trattamenti e azioni correttive da parte del VIS, nei termini applicabili alle diverse fattispecie e approvati dall' Agenzia.
- 6.1.10 Non è richiesto un immediato e formale riscontro ai rilevati formulati in veste di commenti. Tuttavia, il grado di recepimento delle indicazioni fornite dall' Agenzia viene verificato dall'Agenzia in occasione della prima ispezione utile. Nel caso in cui suddette indicazioni non risultino adeguatamente valutate, il "commento" viene trasformato in "osservazione" e si applicano le condizioni di cui sopra.
- 6.1.11 In presenza di non conformità, la qualifica o l'estensione non vengono concessi fino alla conferma dell'avvenuta applicazione dei necessari trattamenti, chiusura delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia da parte dell' Agenzia.
- 6.1.12 Ove le non conformità vengano evidenziate nell'ambito dell'attività di sorveglianza, si applicano le modalità specificate nei pertinenti paragrafi delle presenti Linee Guida.

6.2 DOMANDA DI QUALIFICA

- 6.2.1 La domanda di qualifica di un VIS deve essere presentata all'Agenzia deve contenere le dichiarazioni e gli impegni previsti nelle presenti Linee Guida e corredata della documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti.
- 6.2.2 Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti completa, entro 30 giorni dalla data del protocollo di ricezione, l'Agenzia formalizza l'accettazione della stessa e avvia il processo di qualifica.
- 6.2.3 Se la documentazione trasmessa dal richiedente è incompleta o non chiara o se non sussistono, comunque, tutte le condizioni applicabili, l'Agenzia non accetta la domanda e, sempre entro il termine di 30 giorni di cui sopra, richiede per iscritto le necessarie integrazioni documentali.
- 6.2.4 Le integrazioni richieste devono essere fornite entro 60 giorni, pena la decadenza della domanda stessa. Se le suddette integrazioni risultano adeguate, la domanda viene accettata.
- 6.2.5 A seguito dell'accettazione della domanda, viene avviato l'iter di qualifica con la verifica approfondita dei contenuti della relativa documentazione. L'esame documentale di cui sopra viene effettuato entro un termine

massimo di 60 giorni dalla data di accettazione della domanda.

- 6.2.6 Ove, al fine di pervenire ad una situazione accettabile, si rendano necessari più di due adeguamenti successivi all'effettuazione dell'esame documentale iniziale, si applicano le prescrizioni di cui al successivo punto 6.2.7.
- 6.2.7 Qualora dall'esame della documentazione presentata, nonché a seguito di eventuali contatti diretti con il VIS richiedente, risulti evidente che il VIS non dispone di un sufficiente grado di preparazione, l'Agenzia provvede a definire un periodo di tempo minimo che dovrà trascorrere prima che il richiedente possa presentare nuova domanda di qualifica, essendo la prima da considerarsi decaduta.
- 6.2.8 Ad avvenuto espletamento con esito positivo dell'esame documentale di cui sopra, l'Agenzia dispone l'effettuazione della Verifica Ispettiva (VI) iniziale presso la sede del VIS.
- 6.2.9 Al momento della verifica iniziale presso la propria sede, il VIS deve aver completato almeno una verifica ispettiva interna di tutto il suo sistema di gestione e avere definito il relativo piano di azioni correttive, ove richiesto. Deve avere inoltre effettuato almeno un riesame del sistema ed avere pianificato le relative azioni correttive e preventive.
- 6.2.10 La verifica iniziale è condotta da un gruppo di verifica ispettiva (GVI) composto da almeno due ispettori dell'Agenzia.
- 6.2.11 La verifica iniziale ha lo scopo di verificare che le prassi operative adottate dal VIS, relativamente alle attività svolte, siano conformi alle prescrizioni della presente Linea Guida e di ogni altro riferimento normativo/legislativo generale e settoriale applicabile, nonché ai regolamenti e alle procedure stabiliti dal VIS stesso, così come formalizzati nella documentazione relativa al sistema di gestione del medesimo (Manuale, Regolamenti, procedure, istruzioni, piani di controllo, qualifiche del personale, ecc..).
- 6.2.12 Nel caso in cui nel corso della visita ispettiva emergano rilievi da parte del GVI consistenti in osservazioni e commenti, l'iter di qualifica procede tramite effettuazione di una o più Verifiche Ispettive in accompagnamento (VA), salvo che tale modalità di verifica non risulti, nella sostanza, applicabile (per esempio nel caso di ispezioni su progetti).
- 6.2.13 Di norma viene effettuata almeno una VA per ciascun settore compreso nello scopo di qualifica, salvo applicazione di criteri di campionamento in funzione della numerosità dei settori e della loro omogeneità.

- 6.2.14 Le VA hanno lo scopo di verificare l'efficacia delle procedure e delle istruzioni operative del VIS, con particolare riferimento alla messa in campo di valutatori provvisti delle necessarie esperienze e competenze.
- 6.2.15 Le VA consente inoltre di valutare se il VIS stesso sia in grado di formulare un giudizio corretto e competente in ordine alla conformità dell'oggetto della valutazione ai requisiti specifici o generici applicabili.
- 6.2.16 Le VA sono eseguite da almeno un ispettore dell'Agenzia. Per quei sottosistemi di qualifica nei quali tra gli ispettori dell'Agenzia non esista la necessaria competenza, all'ispettore viene affiancato un esperto scelto dall'apposito elenco di cui al punto 6.2.17.
- 6.2.17 I nominativi degli ispettori e degli esperti dell'Agenzia, qualificati sulla base delle procedure emesse dall'Agenzia stessa, sono riportati nell'apposito Elenco.
- 6.2.18 I nominativi degli ispettori e degli esperti designati per le attività di valutazione vengono comunicati preventivamente al VIS, il quale ha facoltà di ricusarli, nei termini specificati nella comunicazione di notifica, motivandone per iscritto le ragioni.
- 6.2.19 Il VIS deve permettere l'accesso dei componenti del GVI dell'Agenzia alla sua sede e alla propria documentazione e deve prestare ad essi la massima cooperazione adottando i provvedimenti atti a consentire l'accesso agli stessi componenti del GVI presso i siti ove le attività di valutazione vengono svolte.
- 6.2.20 Qualora, nel corso delle verifiche in sede e/o in accompagnamento, vengano riscontrate e formalizzate una o più non conformità, il processo di qualifica viene sospeso fino alla conferma dell'avvenuta applicazione dei necessari trattamenti a chiusura delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia da parte dell'Agenzia. I suddetti adempimenti vengono verificati dall' Agenzia tramite apposite verifiche supplementari.
- 6.2.21 Il termine ultimo per l'attuazione delle azioni correttive e relativa dimostrazione di efficacia, non deve superare i 180 giorni, pena l'annullamento dell'iter di qualifica.
- 6.2.22 L'iter di qualifica dovrà concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, fermo restando che il termine di cui sopra si intende interrotto in caso di richieste di integrazione o di trattamento dei rilievi notificati dall' Agenzie nel corso delle visite ispettive.
- 6.2.23 Verifiche supplementari possono altresì essere disposte dall'Agenzia, a valle

della concessione della qualifica, in presenza di un numero significativo di rilievi classificati come osservazioni.

6.2.24 Il riconoscimento è rilasciato dall'Agencia per sottosistemi e, ove ricorra il caso, per attività specifiche di sottosistema, rispetto ai quali il VIS ha dimostrato di possedere competenza ed esperienza.

6.2.25 Per gli aspetti connessi con la formalizzazione della concessione della qualifica, si veda il successivo § 6.4.

6.3 DOMANDA DI ESTENSIONE DELLA QUALIFICA

6.3.1 La domanda di estensione della qualifica di un VIS deve essere presentata all'Agencia corredata della documentazione necessaria.

6.3.2 La domanda di estensione non può essere accolta in presenza di provvedimenti sanzionatori di "blocco delle estensioni".

6.3.3 L'iter di richiesta d'estensione della qualifica segue le stesse scadenze temporali e la medesima prassi della richiesta di qualifica iniziale (vedi § 6.2).

6.3.4 Qualora, nel corso delle verifiche ispettive condotte a fini di estensione, vengano, in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo, riscontrate situazioni di inadeguatezza, non afferenti direttamente all'oggetto dell'estensione, ma comunque relative ad un sottosistema coperto da qualifica, si applicano le modalità di intervento proprie delle attività di sorveglianza di cui al successivo § 6.5.

6.4 CONCESSIONE DELLA QUALIFICA

6.4.1 La concessione della qualifica viene formalizzata.

- con l'emissione da parte dell'Agencia della provvedimento di qualifica in cui è specificato lo scopo della qualifica;
- con l'iscrizione del VIS nel "Registro dei VIS qualificati" e relativa pubblicazione sul sito web dell'Agencia .

La qualifica ha validità massima di cinque anni ed è soggetta a verifica periodica almeno annuale da parte dell'Agencia.

Nella provvedimento sono richiamate tutte le disposizioni regolanti la concessione e l'uso della qualifica.

Un nuova provvedimento di qualifica è emessa in occasione della concessione del rinnovo della qualifica (vedi seguito) nonché a seguito di una modifica alle norme nazionali regolanti lo schema di qualifica.

- 6.4.2 Il VIS qualificato a seguito di provvedimento dell'Agencia è obbligato a mantenere la propria struttura organizzativa ed il proprio funzionamento conforme ai requisiti stabiliti nella presente linea guida, nelle norme e nei riferimenti normativi generali e settoriali applicabili.
- 6.4.3 Il VIS si impegna a mantenere la piena collaborazione con l'Agencia, a pagare i diritti annui di concessione della qualifica previsti nel Tariffario ed a permettere le verifiche ispettive da parte dei GVI dell' Agencia presso la propria sede e presso i luoghi ove si svolgono le attività ispettive.
- 6.4.4 In caso di mancata concessione della qualifica, l'Agencia comunica al VIS richiedente, entro 15 giorni dalla data della provvedimento, le relative motivazioni e le eventuali condizioni per la prosecuzione o la ripresa dell'iter di qualifica.
- 6.4.5 A fronte della concessione dell'estensione della qualifica, l'Agencia emette un nuovo provvedimento con il nuovo scopo di qualifica.

6.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELLA QUALIFICA

- 6.5.1 Nel periodo di validità della qualifica, l'Agencia ha facoltà di svolgere, sul VIS qualificato una attività di sorveglianza, sia tramite verifiche programmate, sia mediante verifiche straordinarie, onde accertare il continuo rispetto delle prescrizioni delle presenti Linee Guida, delle norme e guide internazionali e di ogni altro riferimento normativo applicabile.
- 6.5.2 Ai fini delle suddette verifiche, tutte le sedi del VIS, come pure quelle dei laboratori eventualmente utilizzati nell'ambito dei sottosistemi coperti da qualifica, devono essere aperte ai GVI dell' Agencia.
- 6.5.3 Il VIS deve comunicare all'Agencia gli aggiornamenti apportati alla sua organizzazione ed alla sua documentazione, rispetto alle informazioni e dati forniti con la domanda iniziale di qualifica (e successive domande di estensione) che comportino mutamenti significativi nelle risorse e nei procedimenti utilizzati per l'attività di valutazione. In particolare, è tenuto a trasmettere le edizioni aggiornate del Manuale della Qualità, degli Elenchi controllati degli ispettori qualificati per le diverse attività ispettive. Tale documentazione può essere trasmessa, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico. In alternativa, può essere resa disponibile su apposito sito internet consultabile dall' Agencia .
- 6.5.4 Per quanto attiene alle verifiche programmate la prima attività di sorveglianza consiste in almeno una verifica presso la sede del VIS effettuata dopo sei mesi dall'ultima verifica ispettiva eseguita nel corso dell'iter di qualifica.

- 6.5.5 Le successive verifiche sono effettuate ad intervalli annuali a decorrere dalla data della prima verifica di sorveglianza e comprendono verifiche ispettive, sia in sede, sia in accompagnamento.
- 6.5.6 Queste ultime vengono pianificate in modo da permettere un'adeguata copertura dell'intero scopo di qualifica, nell'arco dei cinque anni di durata della qualifica stessa.
- 6.5.7 Ai fini della migliore efficacia delle VA di sorveglianza, l'Agenzia si riserva il diritto di scegliere i progetti che saranno oggetto dell'attività ispettiva.
- 6.5.8 Le caratteristiche delle attività di sorveglianza (estensione e durata delle verifiche in sede, numero ed estensione delle VA) sono stabilite in funzione del volume e della complessità delle attività ispettive sviluppate dal VIS.
- 6.5.9 La sorveglianza nei confronti dei VIS include interviste dirette agli ispettori, programmate in modo tale da coprire l'intero scopo di qualifica come sopra.
- 6.5.10 A partire dal programma annuale di cui sopra, l'attività di sorveglianza (verifiche in sede e in accompagnamento) può essere intensificata in funzione del comportamento qualitativo del VIS.
- 6.5.11 In particolare, verifiche supplementari, anche in forma di VA, possono essere disposte dall' Agenzia, posteriormente alla concessione della qualifica/estensione, a seguito dell'identificazione di situazioni inadeguate, sia direttamente da parte dell' Agenzia, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti all' Agenzia.
- 6.5.12 Queste esigenze vengono segnalate tempestivamente al VIS coinvolto, invitandolo innanzi tutto a provvedere, sia al trattamento dei rilievi, sia all'eliminazione delle corrispondenti cause e preannunciando, se del caso, l'effettuazione di una verifica ispettiva specifica.
- 6.5.13 A tali verifiche, che si configurano a tutti gli effetti come verifiche ispettive straordinarie, si applica un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi, entro i quali il VIS è tenuto, se del caso, ad esercitare tempestivamente il diritto di riacquiescenza di cui al punto 6.2.18.
- 6.5.14 Gli esiti delle attività di sorveglianza vengono analizzati dall'Agenzia.
- 6.5.15 A seguito delle risultanze delle valutazioni di sorveglianza, si procede come segue:
- a) Nel caso di assenza di non conformità: viene confermato il

mantenimento della qualifica tramite semplici registrazioni di conferma degli esiti, con relative richieste di trattamenti e azioni correttive per le eventuali osservazioni.

- b) In presenza di una o più non conformità del tipo di quelle richiamate nelle presenti Linee Guida e ulteriormente specificate nell'Allegato A, l'Agenzia assume provvedimenti sanzionatori minori (vedi punto 6.8.1).
- c) Nel caso in cui venga riscontrata una situazione di non conformità particolarmente critica, in termini di numerosità e gravità delle violazioni, e/o nel caso in cui vengano rilevati, a carico del VIS, comportamenti professionalmente scorretti, l'Agenzia assume provvedimenti sanzionatori maggiori (vedi punti 6.8.2 e 6.8.3).

6.5.16 Nel caso b) del punto precedente, i trattamenti e le azioni correttive richiesti devono essere attuati entro i termini stabiliti dall'Agenzia, pena la trasformazione del provvedimento da "minore" a "maggiore".

6.5.17 Nel caso di riduzione o sospensione della qualifica (c) i suddetti adempimenti devono essere espletati entro i tempi specificati al § 6.8.

6.5.18 Prima dello scadere dei cinque anni della validità della qualifica, l'Agenzia attiva la procedura di rinnovo, che si svolge con un riesame completo della documentazione (a titolo oneroso per il VIS) e con l'esecuzione di apposita verifica ispettiva in sede e in accompagnamento quando necessario.

6.5.19 L'esito delle verifiche di rinnovo viene analizzato dall'Agenzia, congiuntamente al riesame dell'andamento complessivo del VIS nel quinquennio di qualifica, comprensivo dei dati relativi all'attività di monitoraggio effettuata sul VIS stesso (situazione reclami dai clienti e dal mercato, ecc..).

6.5.20 L'Agenzia predispone quindi appositi documenti riassuntivi (schede di qualifica – rinnovo) per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

6.5.21 A seguito della concessione del rinnovo, viene aggiornata la qualifica di qualifica, e viene aggiornato il Registro dei VIS riconosciuti.

6.6 MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA QUALIFICA

6.6.1 Nei casi di variazioni significative della composizione societaria del VIS,

l'Agenzia si riserva di procedere a tutte le valutazioni necessarie per verificare la permanenza delle condizioni richieste per la qualifica, incluso l'esame dei documenti statuari e ogni altro documento applicabile.

6.6.2 La titolarità della qualifica può esser trasferita ad un nuovo soggetto giuridico, a seguito di modifica della ragione sociale del VIS o di cessione di ramo d'azienda ad altro VIS, previa valutazione da parte dell'Agenzia, del mantenimento delle condizioni richieste con riferimento a:

- Norme statuarie e regolamentari;
- Visura camerale estesa;
- Assetti organizzativi;
- Risorse umane (in termini quantitativi e di competenze);
- Ogni altra condizione applicabile.

6.7 RIDUZIONE PROCEDURALE DELL'OGGETTO DELLA QUALIFICA

6.7.1 La riduzione della qualifica (restrizione dell'oggetto della medesima) può essere disposta dall'Agenzia, a fronte di specifica richiesta del VIS o su iniziativa dell'Agenzia medesima, nel caso in cui il VIS non abbia effettuato attività di valutazione per più di tre anni, relativamente ad un determinato settore.

6.7.2 A seguito della riduzione viene emanata una nuova provvedimento ed è aggiornato il Registro dei VIS riconosciuti.

6.7.3 Un VIS riconosciuto può rinunciare alla qualifica in qualunque momento e per qualsivoglia motivazione (es. non accettazione di variazioni del tariffario, di modifiche intervenute nelle prescrizioni regolanti l'attività di qualifica, ecc..).

6.7.4 La vigenza della qualifica e gli obblighi correlati cessano a decorrere dai 60 giorni successivi alla comunicazione di rinuncia, termine entro il quale il VIS deve adempiere alle obbligazioni connesse con la salvaguardia degli eventuali diritti e interessi dei propri Committenti.

6.8 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

6.8.1 Qualora gli esiti di verifiche ispettive in sede e in accompagnamento, condotte nell'ambito delle attività di sorveglianza o di procedimenti di estensione dello scopo di qualifica, forniscano chiare evidenze di situazioni tali da compromettere l'affidabilità e attendibilità dei risultati delle

valutazioni effettuate dal VIS) l'Agenzia provvede a comminare al VIS interessato sanzioni minori, quali:

- Rafforzamento delle attività ispettive condotte dall' Agenzia;
- Blocco delle richieste di estensione o congelamento delle pratiche di estensione eventualmente già in corso, per un periodo temporale stabilito;
- Blocco delle richieste di qualifica riferite ad altri settori per un periodo di tempo stabilito;
- Obbligo di ritiro di rapporti di valutazione rilasciati in condizioni non conformi.

6.8.2 Se dalle verifiche di sorveglianza, supplementari, straordinarie, di rinnovo o da altri controlli e accertamenti emergono situazioni di particolare gravità, sia sul piano tecnico, sia sul piano deontologico viene disposta dall'Agenzia, in funzione della gravità della situazione stessa, la riduzione (temporanea o permanente), la sospensione o la revoca della qualifica.

6.8.3 Fra le suddette condizioni di particolare gravità, rientrano la mancata rimozione delle cause che hanno condotto all'adozione di provvedimenti sanzionatori minori ed il mancato adempimento degli obblighi correlati, nonché i casi in cui il VIS non consenta all' Agenzia di effettuare le verifiche ispettive, secondo quanto previsto dalle presenti Linee Guida.

6.8.4 I provvedimenti sanzionatori vengono comunicati ufficialmente al VIS.

6.8.5 La durata minima dei provvedimenti di riduzione temporanea e sospensione della qualifica è stabilita dall'Agenzia (nel rispetto dei vincoli di cui al seguito) contestualmente alla provvedimento del provvedimento.

6.8.6 I provvedimenti di riduzione temporanea e sospensione vengono revocati quando il VIS ha dimostrato di avere rimosso le cause alla base dell'adozione dei medesimi.

6.8.7 Ciascun provvedimento di riduzione temporanea della qualifica può avere una durata massima di 90 giorni. Trascorso tale termine, in assenza di azioni atte al ripristino della conformità, la riduzione diventa permanente (revoca parziale di qualifica). Il VIS non può presentare domanda di reintegro dell'oggetto della qualifica (domanda di estensione) prima di sei mesi.

6.8.8 Analogamente ciascun provvedimento di sospensione può avere una durata massima di 180 giorni. Trascorso tale termine come sopra, la sospensione viene automaticamente trasformata in revoca della qualifica.

6.8.9 Qualora il VIS riscontri autonomamente di trovarsi, per vari motivi, in condizioni di non conformità rispetto alle norme ed alle regole di riferimento per la qualifica, può richiedere all'Agenzia l'auto sospensione della qualifica per un periodo congruente con i tempi necessari al ripristino della piena conformità e comunque non superiore a dodici mesi, alla scadenza dei quali l'auto-sospensione viene trasformata in revoca. Le motivazioni e la durata connesse con la richiesta di auto sospensione, vengono valutate dall'Agenzia che può modificare e/o integrare le condizioni e i tempi previsti per il ripristino della conformità, disponendo in ogni caso gli accertamenti necessari alla verifica della piena conformità, al termine del periodo di auto sospensione.

6.8.10 Dell'auto-sospensione della qualifica viene tempestivamente informata l'Agenzia.

6.8.11 Nel periodo di vigenza della riduzione e sospensione, il VIS non deve emettere nuovi rapporti di valutazione sotto qualifica dell'Agenzia.

6.8.12 La sospensione della qualifica può essere disposta d'ufficio dall'Agenzia nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Agenzia venga ritardato di oltre 60 giorni rispetto alla data prevista dal Tariffario, nonostante il sollecito inviato dall'Agenzia allo scadere del 45° giorno di ritardo. Sono fatti salvi eventuali accordi di dilazione dei pagamenti.

6.8.13 I provvedimenti di riduzione e sospensione vengono evidenziati nel Registro dei VIS riconosciuti e in altre eventuali sedi applicabili.

6.8.14 La qualifica viene revocata in caso di:

- Mancanza di rimozione delle cause che hanno condotto al provvedimento di sospensione, entro i termini previsti;
- Comportamenti illeciti dolosi o gravemente scorretti in termini di etica professionale;
- Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all' Agenzia, trascorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione;
- Uso della qualifica tale da portare grave nocumento e discredito all' Agenzia e/o, in generale, al sistema nazionale di valutazione della conformità.

La qualifica decade altresì in caso di cessazione dell'attività del VIS, a seguito di chiusura o fallimento e nel caso di rinuncia da parte del VIS di cui al punto 6.7.3.

6.8.15 A seguito di revoca o di decadenza della qualifica, il VIS deve

immediatamente cessare di emettere Rapporti di Valutazione con riferimento alla qualifica dell'Agencia.

6.8.16 Il nominativo del VIS viene cancellato dal Registro dei VIS qualificati e da ogni altra sede applicabile.

6.8.17 In caso di revoca della qualifica il VIS non può presentare una nuova domanda di qualifica prima di dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

6.8.18 I provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti punti 6.8.1 e 6.8.2 vengono revocati non prima della scadenza stabilita (se applicabile) e solo quando il VIS ha dimostrato di aver rimosso le cause alla base delle non conformità che ne hanno determinato l'adozione.

6.9 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI QUALIFICA

6.9.1 Nel caso di variazione delle condizioni di qualifica (ad esempio modifica delle norme e delle prescrizioni in genere di riferimento per la qualifica), l'Agencia ne dà comunicazione al VIS, il quale ha la facoltà di mantenere la qualifica adeguando la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ai nuovi riferimenti entro il termine indicato dall' Agencia, o di rinunciare alla qualifica stessa.

6.9.2 Nel caso di mantenimento della qualifica, l'Agencia ha la facoltà di disporre l'attuazione di apposite verifiche per accertare la corretta attuazione degli adeguamenti richiesti.

6.10 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

6.10.1 I reclami in ordine alle attività operative dell' Agencia (es. comportamenti degli ispettori, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, ecc.) devono essere formalizzati per iscritto e inoltrati alla Direzione dell'Agencia che provvede a gestire il reclamo stesso secondo le procedure in vigore, dando comunque risposta al reclamante entro un mese.

6.10.2 Il VIS richiedente o qualificato può opporsi alle decisioni assunte a suo carico dall' Agencia, esponendo le ragioni del suo dissenso.

6.10.3 Il ricorso deve essere indirizzato alla Direzione dell' Agencia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione che si intende impugnare.

6.10.4 Il Direttore dell'Agencia assume motivate decisioni entro tre mesi dalla data di ricezione del ricorso.

6.10.5 Il ricorso non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del VIS fino ad eventuale diverso pronunciamento del Direttore dell'Agencia.

6.10.6 La soluzione di ogni eventuale controversia tra l'Agencia e i VIS in ordine all'applicazione delle presenti Linee Guida è demandata agli organi di tutela giurisdizionale competenti

6.11 TARIFFARIO

6.11.1 L'Agencia pubblicherà le tariffe per il riconoscimento, la sorveglianza, il rinnovo e l'estensione della qualifica dei VIS.

6.11.2 In tutte le domande di riconoscimento il richiedente si impegna a versare, su richiesta dell'ANSF, l'importo che sarà previsto per l'attività di riconoscimento, di sorveglianza, di rinnovo e di estensione della qualifica dei VIS, che saranno stabilite dall'Agencia e saranno successivamente pubblicate.

6.11.3 In caso di variazione delle tariffe, queste vengono notificate al VIS a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente che comporti la conferma scritta di avvenuta ricezione). Il VIS ha il diritto di rinunciare alla qualifica entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

6.11.4 Nel periodo di preavviso, previsto al punto 6.7.3 al VIS che si avvale della facoltà di rinuncia, vengono praticate le tariffe anteriori alla variazione.

7 COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA

7.1.1 Il VIS deve consentire all' Agenzia di:

- Scegliere il gruppo di verifica allestito dal VIS e/o l'oggetto in relazione al quale effettuare le verifiche ispettive in accompagnamento e/o i valutatori del VIS da intervistare. A tal fine il VIS deve trasmettere all' Agenzia gli aggiornamenti degli elenchi controllati dei propri valutatori, nonché l'aggiornamento trimestrale relativo alle proprie attività di valutazione e ogni altra informazione necessaria all'effettuazione delle verifiche da parte dell'Agenzia, in tempo utile per la relativa pianificazione;
- Far eventualmente eseguire (a carico del VIS), da Laboratori accreditati prove e controlli a campione su oggetti ispezionati;

7.1.2 Il VIS deve trasferire ai propri clienti, tramite adeguato documento contrattuale, gli obblighi ad essi applicabili, ivi compreso il riconoscimento del diritto degli ispettori dell'Agenzia di accedere alle sedi dei clienti medesimi (in accompagnamento al VIS), pena la sospensione dell'attività di valutazione in caso di inadempienza all'obbligo medesimo.

7.1.3 In occasione delle verifiche ispettive presso la sede del VIS, questi è tenuto ad organizzare un incontro tra gli ispettori dell'Agenzia ed un campione concordato dei propri valutatori, al fine di consentire all' Agenzia di condurre i necessari approfondimenti.

7.1.4 Ogni notizia, in qualsiasi modo afferente ai rapporti tra l'Agenzia e i VIS riconosciuti o qualificati, o ai rapporti tra i VIS e i rispettivi Committenti o agli oggetti di valutazione, deve essere mantenuta riservata, vale a dire non deve essere comunicata a terzi salvo che:

- la pubblicazione sia prevista dalle regole di qualifica o di valutazione;
- la comunicazione sia prevista ai sensi delle presenti Linee Guida o sia ritenuta necessaria dall' Agenzia per l'efficace esercizio delle proprie funzioni, dovendo tuttavia restare circoscritta ai destinatari della medesima;
- sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità giudiziaria;
- la divulgazione avvenga su consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al § 6.8.

8 NORME TRANSITORIE E FINALI

- 8.1.1 Gli Organismi Notificati dallo Stato Italiano per le Direttive 96/48/CE e 2001/16/CE come modificate dalla Direttiva 2004/50/CE, con notifica in corso di validità, che presentano apposita domanda all'Agenzia sono riconosciuti come VIS ed inseriti nei Registri dei VIS.
- 8.1.2 Gli Organismi Notificati da uno Stato Membro della Comunità Europea per le Direttive 96/48/CE e 2001/16/CE come modificate dalla Direttiva 2004/50/CE, con notifica in corso di validità, che presentano apposita domanda all'Agenzia potranno essere riconosciuti VIS dopo aver dichiarato, in autocertificazione, di soddisfare i requisiti previsti dalle presenti Linee Guida e dimostrato il possesso dei requisiti relativi alla competenza tecnica in merito alle specifiche conoscenze della normativa nazionale di cui al § 4.6.
- 8.1.3 Entro 24 mesi dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida, per gli Organismi Notificati dallo Stato Italiano, che nel regime transitorio sono stati riconosciuti come VIS, e per gli Organismi Notificati da uno Stato Membro della Comunità Europea che saranno riconosciuti secondo quanto disposto al precedente punto 8.1.2, l'Agenzia si riserva di verificare il possesso di tutti i requisiti stabiliti nelle presenti Linee Guida.
- 8.1.4 Per gli Organismi Notificati di cui ai precedenti punti, il requisito inerente il possesso dell'accREDITAMENTO riconosciuto a livello EA (European Cooperation for Accreditation), quale organismo d'ispezione di tipo A in accordo alla norma UNI CEI ISO/IEC 17020 o UNI CEI ISO/IEC 45011, dovrà essere soddisfatto entro il termine di mesi 18 dalla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida.
- 8.1.5 Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida gli Organismi Notificati italiani che sono stati già riconosciuti come VIS devono confermare le domande e dichiarare, in autocertificazione, di soddisfare i requisiti previsti dalle presenti Linee Guida eventualmente con l'eccezione di quanto previsto ai punti 4.1.1 b) e 8.1.4..

ALLEGATO A

ALLE LINEE GUIDA SULLA QUALIFICAZIONE DEI VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA

A.1 ELENCO DEI SOTTOSISTEMI

1. Il sistema ferroviario nazionale ad alta velocità è suddiviso in sottosistemi corrispondenti a:

a) sottosistemi di natura strutturale:

- materiale rotabile;
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento;
- esercizio.

b) sottosistemi di natura funzionale:

- manutenzione;

2. Il sistema ferroviario nazionale convenzionale è suddiviso in sottosistemi corrispondenti a:

a) sottosistemi di natura strutturale:

- materiale rotabile;
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento;
- esercizio.

b) sottosistemi di natura funzionale:

- manutenzione;

A.2 DESCRIZIONE DEI SOTTOSISTEMI

Materiale rotabile.

La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, di frenatura, di agganciamento, il rodiggio e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri - tenendo presenti le esigenze delle persone a ridotta capacità motoria), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo.

Infrastrutture.

La sede, l'armamento, gli impianti di stazione (compresi i marciapiedi e le zone di accesso - tenendo presenti le esigenze delle persone con ridotta capacità motoria, ...), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.

Energia.

Il sistema di elettrificazione, le linee aeree e i dispositivi di captazione di corrente elettrica.

Controllo - Comando e Segnalamento.

Tutte le apparecchiature necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete ad alta velocità e convenzionale.

Esercizio.

Le procedure, gli impianti e le apparecchiature associate, che consentono di garantire le operazioni di circolazione sulla rete interoperabile ad alta velocità e convenzionale, previste per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale e le prestazioni necessarie.

Manutenzione.

Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le scorte che consentono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale e le prestazioni necessarie.